

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI CAVE DI MARMO E DI PIETRA DI PROPRIETA' COMUNALE

(Testo coordinato approvato con deliberazione C.C. n. 60 del 26.11.2005)

Art. 1

Il Comune di Minucciano cede in affitto previa domanda a ditte, società, cooperative legalmente riconosciute, cave di marmo ed appezzamenti di terreno per lo sfruttamento del marmo e di pietra nel territorio di sua proprietà.

Le ditte, società, cooperative legalmente riconosciute di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla CCIAA (nella sezione ditte di escavazione marmo, *lavorazione e/o commercio marmo*);
- b) risultino adempienti a tutti gli obblighi derivanti da altre concessioni rilasciate dal Comune e non abbiano controversie col Comune in materia di cave o lavori pubblici;
- c) non versino in una delle condizioni per le quali è posto divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 2

La concessione in affitto delle cave di marmo è di competenza della Giunta Comunale, che decide di accogliere o meno la domanda dandone comunicazione scritta al richiedente.

Nel caso in cui più ditte o società o cooperative abbiano presentato domanda per ottenere in affitto cave di marmo o di pietra, si provvederà all'esperienza di licitazione privata, da tenersi nei modi e nelle forme di legge, concedendo in affitto la cava a chi avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente.

La somma offerta ai sensi del precedente comma si aggiunge all'importo di cui alla lettera B) del successivo art. 15.

Discrezionalmente la Giunta Comunale, nel caso in cui si presenti un elevato interesse per l'ente sia finanziario che occupazionale, può affidare direttamente la concessione a ditta qualificata nel settore che sviluppi e valorizzi il bene concesso.

Art. 3

Ogni volta che una cava sarà disponibile per qualsiasi motivo, il responsabile del Servizio renderà noto il proposito dell'amministrazione di concedere in affitto la cava suddetta, dandone pubblicità con avviso affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e avvisi pubblici e comunque entro il mese di gennaio di ogni anno.

Art. 4

La domanda di concessione di cui all'art.1 dovrà essere corredata:

- a) *dalla quietanza di versamento di € 125,00 per istruttoria della pratica;*
- b) *dalla quietanza di versamento della somma di Euro 7.500,00 a titolo di deposito cauzionale provvisorio. Tale garanzia, da presentare anche mediante fidejussione bancaria, sarà svincolata immediatamente in caso di mancato accoglimento della domanda. Nel caso di accoglimento della stessa, la garanzia provvisoria, alla stipula del contratto, sarà trasformata in definitiva adeguandola fino a coprire la percentuale del 10% del valore contrattuale ed annualmente rivista in funzione degli anni residui di contratto.*
- c) *da un breve curriculum sull'attività della ditta, completo delle capacità tecniche ed economiche;*

Art. 5

La stipula del contratto dovrà avvenire entro 45 gg dalla data della comunicazione della delibera di concessione adottata della Giunta Comunale. In difetto di ciò decade ogni diritto e la cava verrà resa nuovamente disponibile.

Art. 6

Senza il preventivo consenso della Giunta Comunale l'affittuario non può cedere la gestione consentitagli o comunque l'esercizio della cava.

L'infrazione a questa condizione porterà all'immediata rescissione del contratto con le eventuali penalità.

Nel caso di trasformazione della ditta, società o cooperativa il suddetto consenso non è necessario, sarà tuttavia obbligatorio che il legale rappresentante presenti denuncia nei termini e secondo le modalità previste dalla CCIAA.

In caso di cessione di azienda, l'acquirente ha diritto a subentrare nel contratto di affitto della cava previa dimostrazione della propria solvibilità e dell'assenza di motivi ostativi derivanti dalle leggi vigenti.

Art. 7

A) - L'affitto ha durata di anni 9 (nove).

Alla scadenza del contratto o alla sua rescissione, ogni opera fissa sussidiaria della cava che l'affittuario avesse costruito come strade, vasche, case, canali, muri, etc., resterà di proprietà del Comune senza che all'affittuario siano dovuti compensi o rimborsi di qualsiasi genere. Le opere mobili invece, come baracche di legno, steccati, impalcature, macchinari etc. potranno essere ritirate dall'affittuario entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza o dalla rescissione del contratto.

Decorso il termine di cui al primo comma (9 anni) il concessionario, qualora la lavorazione e l'utilizzo della cava risulti conforme al piano di coltivazione approvato, può ottenere, dietro richiesta, il rinnovo della concessione in affitto alle seguenti condizioni:

- a) *se il canone di affitto sarà superiore al 10% del prezzo a base d'asta della cava aggiunto all'importo di cui alla lettera **B** del successivo articolo 15, il rinnovo della concessione in affitto avverrà allo stesso canone;*
- b) *se il canone corrisposto non sarà superiore al 10% del prezzo a base d'asta della cava aggiunto all'importo di cui alla lettera **B** del successivo articolo 15, il rinnovo della concessione di affitto avverrà con un aumento del 10% del canone corrisposto alla data di scadenza;*

B) - *La richiesta di recesso dal contratto di affitto prima della scadenza naturale dello stesso, dovrà pervenire con preavviso di mesi 6 (sei) e solo dietro pagamento di una penale pari al 20% del canone di affitto contrattuale, relativo ai periodi rimanenti di validità del contratto, fatti salvi i canoni nel periodo di preavviso*

Art. 8

Il Comune si riserva il diritto di libera ispezione a mezzo dei propri funzionari nelle cave e concessioni di sua proprietà.

Il controllo sulla perfetta escavazione e sul rispetto dei piani è compito dagli uffici tecnico e di polizia.

Il Comune si riserva il diritto di rescindere in ogni momento il contratto di affitto, procedendo ad un nuovo affidamento a ditta, società o cooperativa che presenti relativa istanza, qualora

venga accertato dai funzionari addetti all'ispezione di cui ai precedenti commi, che il concessionario non coltivi la cava per un periodo di 360 giorni consecutivi.

Art. 9

Gli assaggi per l'eventuale scoperta ed apertura di nuove cave potranno avere la durata massima di mesi 6 (sei).

In tale periodo è vietata l'asportazione del marmo eventualmente scavato fino a quando il responsabile del competente servizio non avrà provveduto alla definitiva assegnazione della nuova cava previa domanda dell'interessato.

Resta inteso che lo scopritore della nuova cava ha diritto di prelazione da esercitarsi entro il succitato termine.

Art. 10

L'affittuario non avrà diritto ad alcun indennizzo qualora per motivi di pubblico interesse e ragioni di difesa militare fosse richiesta la risoluzione del contratto prima della naturale scadenza.

Art. 11

Il Comune non garantisce alcuna qualità di marmo o di pietra.

L'ottenimento della concessione in affitto di una cava di proprietà comunale è condizione necessaria ma non sufficiente per la lavorazione della cava stessa.

La lavorazione della cava rimane soggetta a tutte le autorizzazioni nazionali e regionali vigenti in materia di coltivazione di cave e torbiere, vincolo idrogeologico, paesaggistico ed altri se presenti.

Il ritardo o il mancato ottenimento delle autorizzazioni sopramenzionate non esonera il concessionario dal pagamento del canone di affitto.

Art. 12

L'autorizzazione ad attraversare eventuali altre proprietà comunali per il trasporto del marmo e dei materiali necessari all'esercizio della cava dovrà essere concessa sotto l'osservanza delle prescrizioni e delle limitazioni che verranno stabilite dal responsabile del competente servizio all'atto della consegna del terreno da attraversare.

Art. 13

La concessione di cava comunale resta soggetta, quando sia necessario, a servitù di passaggio di persone e di cose per uso delle altre cave comunali della zona.

Mancando l'intesa fra gli affittuari l'accertamento della necessità di passaggio e gli eventuali compensi dovuti dai richiedenti il passaggio saranno determinati dal responsabile del competente servizio.

In caso di disaccordo tra gli affittuari deciderà il Distretto Minerario con riferimento all'art. 50 del R.D. 20/07/1927, n° 1443.

Art. 14

Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Responsabile del competente servizio, per l'espletamento delle rispettive competenze, potranno avvalersi del parere non vincolante espresso da una apposita commissione formata prevalentemente da tecnici esperti nel settore.

Art. 15

Il canone di affitto da versarsi in rate trimestrali anticipate scadenti entro il 10° giorno di ogni trimestre solare, sarà composto come segue: a) da una somma minima fissa per ciascuna cava di Euro 3.616 annue; b) da una ulteriore somma da determinarsi tenuto conto della superficie della cava e della sua potenzialità produttiva; c) da una ulteriore somma pari ad 1/25 (un venticinquesimo) del canone dovuto da ciascun concessionario della cava limitatamente alla superficie per la zona occupata dalle discariche. Il canone di affitto è divisibile in 360i (trecentosessantesimi) e decorre dal giorno di esecutività della Deliberazione concessiva.

I criteri per la determinazione delle ulteriori somme dovute sulla base della superficie e potenzialità produttiva di cui al precedente comma sono stabiliti come di seguito:

A) - I canoni per superficie da applicarsi alle diverse cava sono quelli sotto elencati:

Bacino di Orto di Donna

Cava A: 0,16 €/mq.

Cava B: 0,16 €/mq.

Cava C: 0,16 €/mq.

Cava D: 0,16 €/mq.

Cava E: 0,16 €/mq.

Cava F: 0,11 €/mq.

Cava H: 0,16 €/mq.

Cava I: 0,11 €/mq.

Cava L: 0,16 €/mq.

Bacino dell'Acqua Bianca

Cava Scaglia-Bardiglio: 0,13 €/mq.

Cava Campaccio: 0,16 €/mq.

Cava Bacolaio: 0,11 €/mq.

Cava Freddia: 0,13 €/mq.

Cava Pungitopo: 0,11 €/mq.

Cava Carcaraia: 0,11 €/mq.

Cava Piastramarina: 0,52 €/mq.

B) - I canoni per potenzialità produttiva da applicarsi sono calcolati con la seguente formula:

$$IP = Ve \times 1.000 \times 1/Sc \times Cr$$

dove:

IP = indice di produttività con due cifre decimali

Ve = volume scavato pari alla somma dei volumi dei lavori di preparazione e volumi di marmo estratto

Sc = superficie concessione cava

Cr = coefficiente riduzione in base alla produzione vendibile potenzialmente realizzabile dalla cava.

- I coefficienti di riduzione sono i seguenti:

Bacino di Orto di Donna

Cava A: 0,35

Cava B: 0,30

Cava C: 0,30

Cava D: 0,25

Cava E: 0,30

Cava F: 0,25

Cava H: 0,35

Cava I: 0,35

Cava L: 0,30

Bacino dell'Acqua Bianca

Cava Scaglia-Bardiglio: 0,25

Cava Campaccio: 0,30

Cava Bacolaio: 0,30

Cava Freddia: 0,35

Cava Pungitopo: 0,30

Cava Carcaraia: 0,35

Cava Piastramarina: 0,40

- Ad ogni punto o frazione di punto dell'indice di produttività come sopra determinato, sarà attribuito il seguente valore:

Bacino di Orto di Donna

Cava A: € 56,82

Cava B: € 56,82

Cava C: € 56,82

Cava D: € 56,82

Cava E: € 56,82

Cava F: € 56,82

Cava H: € 56,82

Cava I: € 51,65

Cava L: € 56,82

Bacino dell'Acqua Bianca

Cava Scaglia-Bardiglio: € 51,65

Cava Campaccio: € 67,15

Cava Bacolaio: € 67,15

Cava Freddia: € 67,15

Cava Pungitopo: € 67,15

Cava Carcaraia: € 56,82

Cava Piastramarina: € 67,15

Le somme dovute al Comune in seguito alla valutazione delle produttività saranno calcolate ogni due anni (in concomitanza con la presentazione dei piani biennali) ed avranno efficacia per il biennio successivo.

Le ditte concessionarie all'atto della presentazione del piano biennale sono tenute a presentare perizia giurata, corredata da tavole grafiche esplicative, da parere tecnico abilitato, dalla quale risultino: le quantità di volumi estratti suddivisi per volumi totali, volumi di detrito, volumi di lavoro per preparazione, volumi marmo estratto e prezzo medio di vendita.

Tale documentazione deve essere sempre a corredo del piano presentato che in mancanza di tale documentazione non potrà essere accettato dai competenti uffici comunali.

Le tariffe base per il calcolo delle somme aggiuntive di cui al presente articolo, saranno aumentate o ridotte con atto del responsabile del competente servizio, sulla scorta del prezzo medio di mercato del prodotto ricavato dalle quotazioni ufficiali della Camera di Commercio, qualora si verificano variazioni superiori al 10%.

I canoni di cui al presente articolo possono essere ridotti dalle seguenti percentuali:

- 10% della somma determinata ai sensi del punto A del presente articolo;
- 50% della somma determinata ai sensi del punto B del presente articolo;

I suddetti benefici possono essere richiesti dai concessionari al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

a) - sede nel Comune di Minucciano;

b) - personale addetto residente nella totalità nel Comune di Minucciano, ad esclusione del personale altamente specializzato che, comunque, non superi il 10% del totale della forza lavoro assunta, con un minimo di una unità.

Può essere concessa inoltre un ulteriore 10% della somma determinata ai sensi del punto B) del presente articolo a beneficio dei concessionari che si trovino nelle seguenti condizioni:

- che trasportino in proprio o con personale residente nel Comune di Minucciano;
- che abbiano contratti di trasporto con ditte con sede nel Comune di Minucciano e personale residente nel Comune stesso;

Le ditte che intendano godere dei benefici citati sopra, dovranno presentare domanda corredata dalla relativa documentazione dimostrante la sussistenza delle condizioni sopraindicate. Le stesse ditte comunicheranno immediatamente il venir meno delle condizioni che hanno comportato la concessione dei benefici.

I benefici previsti dal presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo la presentazione della domanda e cessano dal 1° giorno del mese successivo il venir meno delle condizioni richieste.

Il concessionario che ottenga i benefici di cui sopra con documentazione falsa o inesatta od ometta di comunicare il venir meno delle condizioni richieste incorre nelle seguenti sanzioni:

- immediata rescissione del contratto;
- recupero dei benefici ottenuti;
- applicazione di una penalità pari ad una annualità del canone.

Art. 16

I canoni come sopra determinati saranno rivalutati ad ogni inizio anno in base agli indici ISTAT dell'anno precedente.

Art. 17

A garanzia dei propri obblighi contrattuali il concessionario è tenuto a presentare prima della stipula del contratto una fidejussione *bancaria* pari ad una annualità di canone *aumentata del 10%* che garantisca: il canone stesso, interessi moratori, tutte le spese annesse e connesse alla conduzione della cava.

La garanzia di cui al precedente comma dovrà avere i seguenti requisiti: che la fideiussione bancaria sia presentata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n° 385;

Entro il 31 Marzo di ogni anno la polizza fidejussoria dovrà essere integrata in conseguenza delle rivalutazioni di cui al precedente art.16.

Art. 18

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni, il concessionario dovrà pagare gli interessi moratori ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n° 231 in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali.

In caso di ritardo nel pagamento superiore ad *un mese*, il responsabile del competente servizio provvederà immediatamente a diffidare formalmente il concessionario ad adempiere entro 15 giorni *dalla data dell'invio della diffida che potrà essere trasmessa anche via fax o per via telematica.*

In caso di inadempienza dovrà essere attivata immediatamente, a cura del responsabile medesimo, la polizza fidejussoria prestata a garanzia per il pagamento del canone pregresso e,

contestualmente, dovrà essere ulteriormente diffidato il concessionario ad adempiere al reintegro di tale garanzia fidejussoria.

Qualora il concessionario risulti inadempiente anche per la successiva rata, entro il termine perentorio di *un mese* dalla rispettiva scadenza, il responsabile del competente servizio, propone alla Giunta Comunale la rescissione del contratto di affitto.

In caso di risoluzione del contratto, il responsabile del servizio ne informerà i responsabili dei competenti servizi; i responsabili dell'Ufficio Tecnico e quello di Polizia Municipale provvederanno all'accertamento dell'avvenuta cessazione dei lavori in cava ed al blocco in cava del materiale già scavato.

Art. 19

La società titolare dell'autorizzazione estrattiva, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili) deve versare al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale estratto. Il contributo è versato semestralmente.

La Giunta Comunale stabilirà annualmente, in ottemperanza alla legge regionale sopracitata, percentuali, importi e modalità di versamento del contributo.

Art. 20

La società concessionaria del giacimento marmifero, nel caso non provveda direttamente alla trasformazione del prodotto in propri impianti di trasformazione, deve cedere, a parità di prezzo di mercato, la produzione della cava alle imprese che hanno impianti di trasformazione nel territorio in esercizio del Comune di Minucciano, a meno che tali imprese non siano già titolari di almeno una concessione marmifera nel territorio comunale suddetto.

Art. 21

Le imprese di trasformazione suddette, dal momento in cui esercitano il diritto di prelazione di cui sopra, devono sottoporsi ad eventuali controlli da parte di questa Amministrazione tendenti ad accertare l'effettiva trasformazione del prodotto in loco.

Art. 22

Salvo accordi diversi tra le parti, le imprese di trasformazione, dal momento dell'avvenuta comunicazione sulla disponibilità del prodotto in cava, hanno 3 giorni per il suo ritiro.

La comunicazione di cui sopra può essere fatta anche verbalmente al personale incaricato dalle imprese di trasformazione al ritiro del prodotto.

Art. 23

L'Amministrazione Comunale, qualora ne abbia interesse o necessità, potrà in qualunque momento chiedere ai concessionari di cave la risistemazione dei ravaneti.

Art. 24

Il concessionario di cave di proprietà comunale non potrà impedire, ad eventuali concessionari dei ravaneti, il diritto di prelevamento dei materiali costituenti il ravaneto stesso.

Resta comunque inteso che l'attività di coltivazione della cava ed il diritto di prelevamento dei ravaneti non dovranno in alcun modo essere di reciproco danno, pertanto i concessionari

di cave ed i concessionari del diritto di prelevamento dei materiali dei ravaneti stipuleranno fra loro, appositi accordi intesi ad evitare interferenze e conflitti, tali accordi dovranno essere prontamente comunicati all'Amministrazione Comunale di Minucciano.

Art. 25

I concessionari di cave del bacino marmifero di Orto di Donna gestiscono direttamente o congiuntamente l'impianto di sollevazione e distribuzione acqua provvedendo anche alle manutenzioni e riparazioni ordinarie.

Art. 26

I costi conseguenti l'ammortamento tecnico degli impianti (*15% annuo*) valutati dall'U.T.C. ai sensi del precedente articolo e quelli anticipati dal Comune per somministrazione di energia elettrica entrambi maggiorati del 15% per oneri amministrativi saranno addebitati in parti uguali ad ogni cava assegnata.

Art. 27

La gestione singola o associata dei servizi presso i bacini marmiferi potrà essere affidata ai concessionari di cave con provvedimento della Giunta Comunale, ispirato ai criteri di cui ai precedenti articoli 24 e 25.

Art. 28

Al fine di favorire la riattivazione di cave dimesse da oltre 1 anno e fino a 5 anni, verranno applicati agli eventuali concessionari, per il periodo massimo di 1 anno, i canoni di cui al precedente art. 15 con una valutazione del 50% della sola parte calcolata sulla superficie e l'abbuono totale della parte calcolata sulla potenzialità produttiva.

Art. 29

La Giunta Comunale può consentire la totale gratuità del canone per il primo anno di concessione, nei casi previsti dall'articolo 9 (scoperta di nuove cave) e nel caso di cave dimesse da oltre 5 anni, qualora lo scopritore o il concessionario dimostrino con idonea documentazione di avere o dover sopportare impegni finanziari di notevole entità.

In caso contrario si applicano i benefici di cui al precedente articolo.

Art. 30

Chiunque coltivi cave non di proprietà comunale ma che per necessità debba utilizzare infrastrutture od opere di proprietà del Comune di Minucciano (strade, cabine elettriche, ecc.) dovrà annualmente versare a titolo di indennizzo in favore del Comune di Minucciano una somma pari al 50% dei canoni fissi e del canone per superficie di cui al precedente articolo 15 e rivalutabili ai sensi dell'articolo 16.

Chiunque coltivi cave non di proprietà comunale e site al di fuori del territorio comunale ma che per necessità debba utilizzare infrastrutture od opere di proprietà del Comune di Minucciano (strade, cabine elettriche, ecc.) dovrà annualmente versare a titolo di indennizzo in favore del Comune di Minucciano una somma stabilita ai sensi della L.R.T. 78/98 ed ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale 76/04.

I rapporti con il Comune dovranno essere formalizzati con apposito contratto e garantiti secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 31

I precedenti articoli 28 e 29 non sono applicabili qualora ci siano più richieste e la concessione di cave dimesse avvenga in seguito alle gare di licitazione privata di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 32

Ai responsabili dei competenti servizi, così come individuati in pianta organica, compete l'applicazione delle norme previste nel presente regolamento

Art. 33

Per tutto quanto non previsto del suddetto regolamento si fa rinvio alla normativa vigente, con particolare riferimento alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (*Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili*) ed alle norme del Codice Civile.

Art. 34

Le eventuali controversie che non si fossero potute comporre amichevolmente saranno sottoposte ad arbitrato.

Il lodo arbitrale sarà dettato da un collegio composto da un rappresentante di ciascuna delle parti ed un terzo nominato dal Tribunale di Lucca.

Art. 35

Tutte le spese inerenti alla concessione di affitto per l'escavazione di cave di marmo e di pietra saranno per intero sostenute dall'affittuario.

Art. 36

Norme transitorie.

Le Società attualmente titolari di concessione cave di marmo, con l'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adeguare le polizze di garanzia come previsto dagli art. 4 e 17 entro il 31 MARZO 2006.

APPENDICE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MATERIALE PROVENIENTE DAI RAVANETI DELLE CAVE DI MARMO E DI PIETRA DI PROPRIETA' COMUNALE

1) I ravaneti fanno parte del territorio assegnato alla cava, tuttavia i materiali facenti parte del ravaneto sono di proprietà comunale.

Debbono intendersi facenti parte del ravaneto, anche eventuali balloni e informi commerciabili presenti nel suo interno.

2) Il materiale dei ravaneti potrà essere concesso dall'Amministrazione Comunale a qualsiasi ditta che ne faccia richiesta senza che l'affittuario della cava possa vantare diritti su di esso. Per il rilascio dell'autorizzazione al prelievo del materiale nel ravaneto si applicano integralmente le disposizioni di cui alla L.R.T. 78/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

3) Il materiale prelevato dai ravaneti dovrà essere preferibilmente frantumato in impianti realizzati nel Comune di Minucciano.

4) Il materiale di scarto della cava, potrà essere prelevato anche dentro l'area in concessione delle cave, purché non venga danneggiata la coltivazione delle cave stesse. Per materiale di scarto si intende tutto il materiale derivante dalla lavorazione, esclusi blocchi ed informi commerciabili.

5) Il concessionario del ravaneto dovrà garantire la funzionalità delle eventuali opere infrastrutturali presenti sui ravaneti, provvedendo a proprie spese al loro ripristino in caso di danneggiamento o distruzione.

6) Il concessionario dei ravaneti dovrà corrispondere al Comune di Minucciano un canone annuo da stabilire al momento della stipula del contratto di affitto previa stima degli uffici competenti *e versare al comune il contributo di cui all'art. 15 comma 3 della L.R.T. n. 78/98.*